



**Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica**
**Direzione Generale Economia Circolare
e Bonifiche**
PEC: EC@pec.mite.gov.it

e, p.c.

**Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica**
DG Valutazione Ambientali (VA)
PEC: VA@pec.mite.gov.it
Ufficio Legislativo
PEC: ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

**Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica**
**Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile
(DiSS)**
ing. Laura D'Aprile
PEC: Diss@pec.mite.gov.it

OGGETTO: Istanza di interpello ex art. 3-septies D.Lgs. n.152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB). Riscontro nota prot. n. 13178 del 16/07/2024. Integrazione su richiesta di chiarimenti inviati con nota prot. reg. n. 1055608 del 29/08/2024

Con riferimento all'istanza in oggetto e alla nota di richiesta chiarimenti già trasmessa con prot. reg. n. 1055608 del 29/08/2024 con la presente la scrivente Direzione regionale e il sottoscritto dott. Vito Consoli, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente delegato dal Presidente Regionale (si allega apposita delega del Presidente della Regione Lazio prot. n. 847367 del 01/07/2024), a seguito di ulteriori approfondimenti sul tema anche con altre autorità competenti rileva un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nella vostra nota di riscontro relativa al tema di cui all'oggetto (vs. nota prot. n.131178 del 16/07/2024).

Si fa riferimento in particolare alla risposta ad un precedente interpello proposto dalla Provincia di Viterbo o (nota n. 100727 del 26/06/2023) a cui Codesta Direzione ha dato riscontro con nota vostro prot. n. 43443 del 06/03/2024, avente ad oggetto *“Interpello ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alle attività di messa in riserva R13 a seguito di lavorazione in R12 allegato C parte IV, D. Lgs. 152/06”*.

In tale riscontro all'interpello della Provincia di Viterbo, Codesto Ministero ha indicato in conclusione che *“...Tutto quanto sopra premesso, con riferimento al quesito posto, fermo restando che l'elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero”, di cui alla citata*



nota (7) alla operazione R12 dell'allegato C, non è tassativo, la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla "mancanza di un altro codice R appropriato", rappresentando lo stesso un codice residuale e dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Considerato quanto sopra si evidenzia che le Autorità competenti sono tenute a valutare il rispetto delle condizioni sopra richiamate al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell'impianto, ponendo altresì attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell'attività di recupero, dei relativi codici EER e l'attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi...".

Ad integrazione dei chiarimenti già richiesti con la nota in oggetto, vista l'indicazione su riportata sull'esclusione della messa in riserva R13 di un rifiuto sottoposto a preliminare R12, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi le attività da R1 a R11 dopo attività R12 vengono effettuate in un impianto terzo rispetto a quello dove viene effettuata l'operazione R12 sul rifiuto in ingresso, si chiede di chiarire la compatibilità con quanto su indicato rispetto all'impossibilità di applicare l'istituto del deposito temporaneo per l'impiantistica di gestione rifiuti sui rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso, dovendo necessariamente, secondo quanto indicato nella vs. nota prot. n.131178 del 16/07/204, gestirli quindi in messa in riserva R13 (o deposito preliminare D15) prima di portarli ad impianti terzi.

Si consideri che diversi impianti sono autorizzati e effettuano l'attività di trattamento R12 sui rifiuti in ingresso producendo rifiuti e/o scarti da portare a trattamento presso impianti terzi (si pensi ad esempio anche agli impianti mobili di cui all'autorizzazione ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Si resta in attesa dei chiarimenti richiesti.

Il Dirigente A.I.A.

Ing. Ferdinando Leone

**Il Direttore Regionale
delegato dal Legale
Rappresentante Presidente**

Francesco Rocca*

Dott. Vito Consoli

**si allega alla presente apposita delega prot. n. 847367 del 01/07/2024 del Presidente della Regione Lazio, rappresentante legale dell'Ente, inviata per conoscenza al Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che delega il ...Direttore della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, a formulare, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 3-septies, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale (interpelli) al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nei settori di Sua competenza*